DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AVVIO DELL'INTERVENTO ORDINARIO NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 9

Disposizioni in materia di agevolazioni industriali

Le disponibilita' esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilita' speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, sono versate ad un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari gia' intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versati sul conto di tesoreria e sulla contabilita' speciale citati e quelli derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attivita' produttive ai sensi del predetto testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: "comprese quelle di infrastrutturazione" sono inserite le seguenti: "e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari".

Versione in vigore dal 9 marzo 1994, non più in vigore dal 8 maggio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-avvio-dell-intervento-ordinario-nelle-aree-1994/art-9-disposizioni-in-materia-di-agevolazioni-industriali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it